


● ASSICURAZIONI E STABILIZZAZIONE DEI REDDITI AL CENTRO DELL'INTERVENTO

La nuova pac 2014-2020 e la gestione dei rischi

Le novità nella gestione del rischio in agricoltura previste dalla nuova politica agricola comune per il periodo 2014-2020 si concentrano sulle assicurazioni e sulla stabilizzazione dei redditi, opportunità che sta riscuotendo interesse tra gli agricoltori



di **Felice Adinolfi,**
Riccardo Fargione

La nuova politica agricola comune (pac) affronta il tema della gestione dei rischi in maniera più sistematica che in passato.

Le innovazioni introdotte all'interno del regolamento sullo sviluppo rurale rappresentano, infatti, l'avvio di un approccio più organico all'argomento e la naturale prosecuzione di un percorso che si era limitato, sino a oggi, solo a definire possibili fonti finanziarie all'interno delle risorse destinate ai pagamenti diretti e all'ocm. Risorse attivabili per incentivare il ricorso al mercato assicurativo da parte degli agricoltori e/o la loro adesione a fondi mutualistici (strumento collettivo partecipato dagli agricoltori di condivisione dei rischi).

Mentre le misure volte alla gestione dei rischi contenute nell'ocm (relativamente a vino e ortofrutta) sono state riproposte anche per il periodo

2014-2020, le previsioni dell'articolo 68 (reg. Ce n. 73/2009), che davano agli Stati membri la possibilità di devolvere parte delle risorse dedicate ai pagamenti diretti in favore della stipula di assicurazioni e fondi di mutualizzazione, sono state incorporate nel capitolo denominato *risk management toolkit* (strumenti per gestire il rischio) del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale.

Stabilizzazione del reddito

Il capitolo in questione, che si compone di tre articoli (37, 38 e 39), disciplina gli incentivi per la stipula di contratti assicurativi e per la partecipazione a fondi mutualistici (contro il rischio di epizoozie, fitopatie ed emergenze ambientali).

Inoltre, introduce anche una novità per il panorama dell'agricoltura europea, rappresentata dalla possibilità per gli operatori di gestire il rischio di cali drastici del reddito attraverso uno strumento di stabilizzazione dei reddi-

ti (che prende il nome di Ist, acronimo di *Income stabilization tool*).

Rispetto alla realtà italiana, va sottolineato come le risorse destinate ai fondi mutualistici contro epizoozie, fitopatie e rischi ambientali non siano state sino a oggi attivate. Questo dato, peraltro comune alla maggior parte degli Stati membri, fa delle polizze assicurative proposte dalle compagnie lo strumento più diffuso e per il quale nel periodo 2010-2014 sono stati disponibili circa 210 milioni l'anno, dei quali 70 di fonte comunitaria e 140 di fonte nazionale (in gran parte coperti dal Fondo di solidarietà nazionale - Fsn - disciplinato dal dlgs 102/2004).

Assicurazione agevolata

La nuova disciplina ha mantenuto quasi immutate le attuali condizioni di sostegno all'assicurazione agevolata (ogni anno il Ministero emana il Piano assicurativo nazionale - vedi articolo a pag. 36 - che definisce le colture e i rischi che possono accedere all'agevolazione ovvero a una parziale copertura con soldi pubblici - quelli del Fondo di solidarietà nazionale - del premio pagato dagli agricoltori alle compagnie). Sul fronte delle norme contenute nel regolamento sull'ocm unica, per quanto concerne il comparto vitivinicolo, permane la possibilità di sostenere finanziariamente lo strumento assicurativo. Anche per l'ortofrutta viene confermata la possibilità di attivare misure specifiche per la prevenzione e la gestione delle crisi, tra cui le assicurazioni del raccolto.

Sul versante dello sviluppo rurale le previsioni dell'art. 37 ricalcano quelle dell'art. 68 del reg. Ce n. 73/2009. È infatti previsto che la stipula di assicurazioni a copertura delle perdite derivanti da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie possa essere sostenuta dalla concessione di contributi ai premi assicurativi versati dall'agricoltore.

Vengono, inoltre, confermati il 65% come livello massimo della contribuzione pubblica e il 30% come perdita minima subita dalla produzione affinché l'evento dannoso possa essere eleggibile al contributo pubblico.

Va sottolineato che gli agricoltori assicurati hanno beneficiato e stanno tuttora beneficiando sia dei contributi previsti dall'art. 68 sia dalla disciplina del Fsn (Fondo di solidarietà nazionale) per le polizze con soglia di perdita maggiore del 30% riferite a eventi assimilabili a calamità naturali o fitopatie (con un contributo fino all'80% del premio, ridotto al 50% per le fitopatie).

Viceversa, le polizze con soglia inferiore o uguale al 30% e sottoscritte contro i danni da altri eventi climatici o fitopatie beneficiano esclusivamente del contributo nazionale (Fsn) entro il limite del 50% del premio.

Il Piano nazionale

All'inizio di quest'anno la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'assumere le determinazioni inerenti al riparto delle dotazioni per lo sviluppo rurale, ha confermato l'inclusione delle misure di gestione del rischio in un programma nazionale che dedica a esse risorse, per il periodo 2014-2020, pari a 1 miliardo e 640 milioni di euro.

Date le difficoltà registrate nell'attivazione dei fondi a copertura dei rischi di epizootie, fitopatie e rischi ambientali e il carattere profondamente innovativo dell'Ist, si presume che una quota più che maggioritaria di queste risorse sarà appannaggio del sostegno alla stipula di polizze assicurative.

L'esigenza di attivare un Piano nazionale si è resa ineludibile, oltre che per prevenire eventuali sperequazioni tra agricoltori appartenenti a regioni diverse, anche per evitare che l'attuale concentrazione territoriale dei volumi assicurati potesse pregiudicare la continuità del sistema agricolo agevolato nazionale.

Incentivare la diffusione delle assicurazioni

Quasi l'80% dei volumi assicurati è, infatti, concentrato nei territori dell'Italia settentrionale, con quattro province (Trento, Bolzano, Verona e Ferrara) che detengono oltre il 25% dei valori assicurati a livello nazionale.



Il livello massimo della contribuzione pubblica è confermato al 65%


Questo significa che in un'ipotesi di ripartizione tradizionale delle risorse dello sviluppo rurale su base regionale la sostenibilità finanziaria del sistema sarebbe stata certamente compromessa. L'introduzione di un piano nazionale ha non solo questo obiettivo, ma anche quello implicito di favorire una maggiore diffusione territoriale dello strumento assicurativo, che peraltro sconta anche un ridotto numero di aderenti, pari a circa 80.000.

Gestione del calo di reddito

Un'altra quota di risorse dovrebbe essere riservata al sostegno dell'Ist. A oggi la situazione appare ancora molto incerta, sia riguardo alle risorse, sia alle modalità di funzionamento dello strumento.

La prospettiva di attivare una copertura per i rischi di calo del reddito

Il nuovo piano di gestione del rischio prevede la possibilità di «assicurare» il reddito



to sta riscuotendo un certo interesse nella platea degli agricoltori. Tanto per le possibili complementarietà con il più tradizionale ricorso al mercato assicurativo, quanto per l'opportunità di attivare una formula di copertura in grado di includere, implicitamente, tutte le categorie di rischi, compresi quelli di produzione.

La disciplina dell'Ist (art. 39 del regolamento sullo sviluppo rurale) **prevede come formula strumentale quella del fondo mutualistico** e la possibilità di attivare, mediante esso, compensazioni a favore degli agricoltori che sperimentano un «drastico» calo di reddito.

La perdita di valore ammissibile alla compensazione quando supera il 30% del reddito medio dell'agricoltore, calcolato come media dei redditi degli ultimi tre anni, o degli ultimi cinque anni, escludendo il valore minimo e massimo osservato nel quinquennio di riferimento (media olimpica).

La compensazione potrà essere al massimo pari al 70% della perdita subita e il contributo pubblico non potrà superare il 65% delle somme erogate dal fondo ai beneficiari.

In pratica la contribuzione pubblica copre il 65% della compensazione e la restante parte è a carico del fondo, ossia degli agricoltori aderenti che versano annualmente una quota di partecipazione. La definizione delle regole per la costituzione e la gestione dei fondi mutualistici è lasciata alla competenza degli Stati membri.

Queste saranno determinanti per comprendere l'effettiva potenzialità dell'Ist nel panorama nazionale della gestione dei rischi in agricoltura. Un primo elemento di criticità da risolvere riguarda la determinazione dei redditi.

L'ampia diffusione del regime di contabilità semplificata rende esigua la platea delle aziende con bilanci certificati. Vanno pertanto definiti meccanismi di stima coerenti con la base giuridica dello strumento e con i suoi obiettivi.

C'è inoltre l'esigenza di verificare i parametri più adeguati per la determinazione del «costo» di partecipazione che sarà richiesto agli aderenti. Quindi un'opportunità tutta da costruire e rappresentare agli agricoltori italiani.

Felice Adinolfi, Riccardo Fargione
Università di Bologna

Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it